



# COMUNE DI PIANEZZA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

**DETERMINA N. 465**

**DEL 26 novembre 2025**

## SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

**OGGETTO:** ASSOCIAZIONE CIVESS (CORPO ITALIANO VOLONTARI  
EMERGENZE SOCCORSO E SOLIDARIETÀ) – ASSEGNAZIONE  
CONTRIBUTO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE CON IL  
SUB COMODATO DEL MEZZO DELLA PMG - IMPEGNO DI SPESA.

### IL RESPONSABILE DI SETTORE

Premesso che, con la deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 10/11/2025:

- 1) venivano assegnati all'OdV CIVESS, quale sede operativa e per la durata di 2 anni, i locali ubicati al piano primo dell'unità immobiliare di via Maiolo n. 5;
- 2) veniva assegnato in sub comodato all'OdV CIVESS e per la durata di 2 anni, l'autoveicolo Doblò targato GC549DF, mezzo oggetto di contratto di comodato tra il Comune di Pianezza e la PMG Italia S.p.A. attrezzato e adibito al trasporto sociale di persone anziane con difficoltà motorie e di persone diversamente abili;
- 3) veniva previsto a favore dell'OdV CIVESS di Pianezza, l'assegnazione di un contributo annuo presuntivamente quantificato in € 3.000,00, finalizzato a far fronte alle spese organizzative e di gestione del servizio di cui al precedente punto 2).

Richiamato il disposto di cui all'art. 4, comma 6 della legge 135/2012, il quale prevede espressamente quanto segue:

“A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli (articoli da 13 a 42) del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, *non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica, gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di*

*coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.”*

Dato atto che il contributo di cui trattasi si sottrae alle limitazioni di cui al suddetto art. 4, comma 6 della legge 135/2012, in quanto la giurisprudenza contabile stabilisce che “*le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest’ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell’amministrazione stessa anche a titolo gratuito”*”. La Sezione inoltre osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l’attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell’Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta invece esclusa dal divieto di legge l’attività svolta in favore dei cittadini, *id est* della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio -mediato- di finalità istituzionali dell’ente locale e dunque nell’interesse di quest’ultimo. Il discriminio appare, in sostanza, legato all’individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall’associazione. Gli ulteriori dubbi manifestati, in via subordinata, sono assorbiti.

Evidenziato che l’erogazione del predetto contributo è stata approvata ai sensi del vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati.

Ritenuto necessario procedere all’impegno di spesa relativo al contributo di cui sopra, dando atto che alla liquidazione dello stesso si provvederà con apposito e successivo provvedimento.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24 febbraio 2025, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2025-2026-2027.

Dato atto che il presente provvedimento rientra nelle competenze del Responsabile del Settore Servizi alla Persona come nominato con Decreto Sindacale n. 16 del 11/12/2024.

## DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. Di impegnare, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 228 del 10/11/2025, la somma complessiva di € 6.000,00 a favore dell’OdV CIVESS (Corpo Italiano Volontari Emergenze Soccorso e Solidarietà) con sede legale in Pianezza (TO) Via Antonelli nr. 22 – C.F. 95639860014, finalizzata a far fronte alle spese organizzative relative al servizio di trasporto sociale di persone anziane con difficoltà motorie e di persone diversamente abili affidato per un periodo di due anni.
- 3) Di imputare la spesa complessiva di € 6.000,00 come di seguito delineato:

| Anno | Codice di Bilancio          | Cap    | Descrizione  | Importo    |
|------|-----------------------------|--------|--|------------|
| 2025 | 10 02 1 104 04.5 1040401001 | 1434/2 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI<br>A SOSTEGNO DELLA<br>MOBILITÀ IN CONVENZIONE | € 3.000,00 |
| 2026 | 10 02 1 104 04.5 1040401001 | 1434/2 | CONTRIBUTI ASSOCIAZIONI<br>A SOSTEGNO DELLA                            | € 3.000,00 |

|  |  |                         |  |
|--|--|-------------------------|--|
|  |  | MOBILITÀ IN CONVENZIONE |  |
|--|--|-------------------------|--|

- 4) Di dare atto che l'assegnazione del contributo in oggetto si sottrae alle limitazioni di cui all'art. 4, comma 6 della legge 135/2012, in quanto le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge.
- 5) Di dare atto che alla liquidazione del contributo di cui sopra si procederà mediante apposito atto a firma del Responsabile di Settore competente e che gli stessi sono soggetti a rendicontazione da parte dei beneficiari nei modi e nei termini previsti dal vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.
- 6) Di dare atto che l'assunzione del presente provvedimento è compatibile con il programma dei pagamenti sui relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 7) Di dare atto che la presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- 8) Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, di cui all'art. 26 del D. Lgs. 33/2013, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Ente.
- 9) A norma dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Gianluca Guardabascio, quale Responsabile del Settore Servizi alla Persona.

Pianezza, 26 novembre 2025

IL RESPONSABILE DI SETTORE  
**GUARDABASCIO Dr. Gianluca**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)*

**Istruttore della determina: GUARDABASCIO GIANLUCA**  
*Proposta di determina n° 207 del 26/11/2025*